

COMUNE DI POMARETTO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORGANO DI REVISIONE TRIENNIO 2024-2027

Verbale N. 32 del 27.02.2026

Parere del Revisore unico sulla proposta di deliberazione ad oggetto "ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO GARANZIA DEBITICOMMERCIALI (COMMA 862 ART. 1 L. 145/2018) DETERMINAZIONI.

Il **27/02/2026** il Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto dott.ssa Domenica Polimeni, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 23.04.2024 per il triennio 2024/2027, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione ad oggetto "**Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni**".

IL REVISORE UNICO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 11.12.2025, è stato approvato il DUPS 2026-2027-2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.12.2025, è stato approvato il bilancio unico di previsione per il triennio 2026/2028;

Visto l'art. 1, comma 872 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

Visti i verbali delle verifiche periodiche di cassa, esercizio finanziario 2025 (Verbali n.19 del 25.05.2025, n. 22 del 13.08.2025, n 29 del 30.01.2026 e n 30 del 30.01.2026);

Visto l'art 33 del D.Lgs 33/2013

Considerato che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora proceduto a pagare.*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite*

all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all' 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

Considerato inoltre che:

- *l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, con è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- *L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Dato atto che:

- *l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che “Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è*

adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

Considerato che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2024	ZERO
- Stock del debito al 31/12/2025	ZERO
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025	878.030,16
- <i>Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025</i>	<i>-10,74 GG</i>

Rilevato che:

- *l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2024 all'esercizio 2025;*
- *l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a –10,74 GIORNI;*

Accertato che:

- sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, **questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali;**

Vista la proposta di deliberazione, con relativi allegati, ad oggetto “Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni”,

ESPRIME

parere favorevole per quanto concerne la proposta di deliberazione sopra richiamata, ai sensi dell'art.239 del d.lgs.267/2000.

Pomaretto (TO), lì 27.02.2026

Il Revisore dei conti
Dott.ssa Domenica Polimeni
Firmato in originale